

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 7/2020

Il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemila venti, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b, n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Sospensione quota capitale del mutuo stipulato con l'istituto del credito sportivo di Roma, rapporto n. 06 001 03140201 - 3140200".

Visto e richiamato l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...]

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o, legge n. 213 del 2012)

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [...]"

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 del 15/05/2020 avente ad oggetto: *“Sospensione quota capitale del mutuo stipulato con l’istituto del credito sportivo di Roma, rapporto n. 06 001 03140201 - 3140200”*.

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – c.d “Decreto Cura Italia” ed in particolare;

Richiamato l’accordo Abi-Anci-Upi per la sospensione delle quote capitale delle rate dei mutui degli enti locali in scadenza nel 2020, sottoscritto il 6 aprile 2020, al quale recentemente ha aderito anche l’istituto del credito sportivo di Roma;

Dato Atto che questo accordo interessa tutti gli enti locali, tranne quelli sottoposti a procedure di scioglimento in seguito a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, morosi o in dissesto e privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e deliberato al momento della presentazione della domanda;

Visto che il Comune di Trezzo sull’Adda non rientra nei casi ostativi all’applicazione dell’accordo sopra richiamati;

Visto l’art. 122 del D.L. 14 maggio 2020, in base al quale la sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Ritenuto che tale operazione risulta essere conveniente dal punto di vista economico, comportando un risparmio per l’Ente pari a € 98.826,22 che potrà essere utilizzato a finanziare gli oneri conseguenti agli effetti socio-economici indotti dalla diffusione del COVID-19 e al conseguente mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari – Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Tutto ciò riscontrato e premesso

ESPRIME

parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 del 15/05/2020 avente ad oggetto: *“Sospensione quota capitale del mutuo stipulato con l’istituto del credito sportivo di Roma, rapporto n. 06 001 03140201 - 3140200”*.

Milano, 26 maggio 2020

Il Revisore unico dei Conti

Dott.ssa Rachele Capristo

Revisore Legale
Dott.ssa Rachele Capristo
Registro Revisori n. 64327